

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2197

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARPENEDO, LAURIA, BACCARINI,
DIANA e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1995

Incompatibilità tra le cariche di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale con quelle di consigliere comunale dei comuni capoluoghi di provincia e delle città metropolitane

ONOREVOLI SENATORI. - Lo svolgimento di libere elezioni in condizioni di uguaglianza costituisce principio indefettibile della forma di governo democratica. Sulla base di questa considerazione nel nostro Paese si sta svolgendo da diverso tempo un intenso dibattito circa l'intangibilità dei diritti politici del cittadino rispetto al principio della tassatività delle cause ostative all'accesso agli uffici elettivi.

A tale proposito, la Corte costituzionale, pronunciandosi in tema di elettorato passivo, ha dichiarato in più occasioni che l'eleggibilità è la regola e la ineleggibilità è l'eccezione. Peraltro il cumulo delle cariche elettive, talvolta è stato utilizzato più come strumento di carriera politica che per una effettiva attività di servizio verso gli interessi rappresentati.

La legge 23 aprile 1981, n. 154, contempla, oltre alle cause di ineleggibilità,

le cause di incompatibilità che si riferiscono a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale. In particolare, si prevede l'incompatibilità del sindaco e dell'assessore di un comune il cui territorio è compreso in quello della Regione con la carica di consigliere regionale.

Ciò premesso, in considerazione dell'importanza del ruolo che le città capoluogo di provincia e le città metropolitane svolgono all'interno del modello istituzionale, appare opportuno prevedere l'incompatibilità tra le cariche di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale con quella di consigliere comunale delle suddette città. A ciò provvede il presente disegno di legge, composto di un solo articolo.

Al tempo stesso, si propone di estendere l'incompatibilità ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo le parole: «della regione» sono inserite le seguenti: «di sindaco, assessore o consigliere di città metropolitane, di consigliere di comuni capoluoghi di provincia».

